Consiglio Regionale della Toscana

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
29 OTT. 2014
N. 28475 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX^ LEGISLATURA
Prop.Leg. N. 365

Proposta di Legge Regionale:

ISTITUZIONE DEL COMUNE MONTAGNA PISTOIESE MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI ABETONE, CUTIGLIANO, PITEGLIO E SAN MARCELLO PISTOIESE

di iniziativa dei consiglieri regionali:

Proposta di legge regionale

"Istituzione del Comune Montagna Pistoiese mediante la fusione dei comuni Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese"

Sommario

Preammbolo

Art.1- Istituzione del Comune di Montagna Pistoiese
Art.2- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
Art.3- Commissario
Art.4- Organizzazione amministrativa provvisoria
Art.5- Vigenza degli atti
Art.6- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
Art.7- Partecipazione e decentramento dei servizi
Art.8- Municipi
Art.9- Contributi statali e regionali
Art.10-Disposizioni sui territori montani
Art.11- Disposizioni sull'Unione Comuni montani appennino pistoiese

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visto l' articolo 77, comma 2, della Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1 commi da 116 a 133 della legge 7 aprile 2014 n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum relativo all'istituzione del Comune di Montagna Pistoiese con il seguente (o i seguenti) quesiti referendari;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Montagna Pistoiese, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data....con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori e si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;

2. Il processo di fusione dei comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese è un obiettivo che può produrre significativi benefici in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese;

3. L'omogeneità socio-economica dei comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese, è la base su cui poggia il progetto di fusione dei quattro comuni montani: popolazioni omogenee hanno esigenze omogenee, e su di queste una struttura amministrativa unitaria può intervenire in modo più proficuo, modulando le proprie riposte in funzione delle domande e dei bisogni collettivamente espressi, sempre nel rispetto delle singole peculiarità territoriali;

4. Restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della l.56/2014 ed in particolare:
a) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica al momento alla data di estinzione dei comuni interessati alla fusone ;
b) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Art.1
Istituzione del Comune di Montagna Pistoiese

1. E' istituito, dalla data del 1 gennaio 2016, il Comune di Montagna Pistoiese mediante la fusione dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia.

2. Il territorio del Comune di Montagna Pistoiese è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge.

3. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di Montagna Pistoiese subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.

2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montagna Pistoiese.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Art. 3
Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Montagna Pistoiese a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario nominato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montagna Pistoiese e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in sua assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto del nuovo comune, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sede provvisoria del Comune di Montagna Pistoiese è situata presso la sede dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese.

4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Montagna Pistoiese.

Art. 5
Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montagna Pistoiese.

Articolo 6
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salva l'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Montagna Pistoiese, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale .

2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di Montagna Pistoiese prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 8
Municipi

1. Lo statuto del Comune di Montagna Pistoiese può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi nell'ambito territoriale dei comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese, quale organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento di funzioni.

2. Il funzionamento dei municipi è regolato dallo statuto del Comune di Montagna Pistoiese.

Art. 9
Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Montagna Pistoiese è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.

2. Al Comune di Montagna Pistoiese è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

3. Al Comune di Montagna Pistoiese è attribuito, ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei comuni estinti di Comuni di Cutigliano e Piteglio.

Art. 10
Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Montagna Pistoiese si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r.68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese così come riportato nell'allegato B della legge medesima. L'istituzione del Comune di Montagna Pistoiese non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese.

Art. 11
Disposizioni sull'Unione Comuni montani appennino pistoiese

1. Il Comune di Montagna Pistoiese continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese in luogo dei comuni estinti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Montagna Pistoiese. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Montagna Pistoiese.

3. Il consiglio del Comune di Montagna Pistoiese provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.

4. Il Comune di Montagna Pistoiese resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'unione continua ad esercitare per il Comune di Montagna Pistoiese le medesime funzioni che i comuni estinti gli avevano già assegnate.

6. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Montana Pistoiese. Il testo

coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2016, nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 31" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Montagna Pistoiese sostituisce gli estinti comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Nel caso in cui si preveda che il nuovo comune non faccia più parte dell'unione, occorre prevedere l'estinzione dell'unione in quanto resterebbe solo il comune di Sambuca Pistoiese. Bisognerebbe inoltre disciplinare gli effetti dell'estinzione e del subentro e valutare la permanenza del comune di Sambuca nell'ambito 31.

Relazione illustrativa della proposta di legge

Istituzione del comune di Montagna Pistoiese, per fusione dei comuni di Abetone, Cutigliano Piteglio e San Marcello Pistoiese

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Montagna Pistoiese a decorrere dal 1° gennaio 2016, la contestuale estinzione dei Comuni di Abetone, Cutigliano Piteglio e San Marcello Pistoiese e la decadenza degli organi dei comuni estinti prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel Comune di San Marcello Pistoiese al momento dell'estinzione.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Montagna Pistoiese nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione statale, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei comuni di Abetone, Cutigliano Piteglio e San Marcello Pistoiese definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che, in assenza di definizione o per quanto non disposto, decide il commissario. Se non diversamente stabilito dallo statuto del nuovo comune, la sede provvisoria del nuovo comune è individuata in quella dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che gli atti amministrativi generali, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione, da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale e che fino all'approvazione di detti atti si applicano quelli dell'estinto Comune di San Marcello Pistoiese per quanto compatibili, salva l'ipotesi che lo statuto e il regolamento siano approvati prima dell'istituzione del nuovo ente.

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono che lo statuto del nuovo comune garantisca forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

L'articolo 9 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto previsto all'articolo 64 della l.r. 68/2011.

L'articolo 10 stabilisce l'applicazione al Comune della Montagna Pistoiese degli articoli 83 e 84 della l.r.68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese.

L'articolo 11 detta disposizioni in ordine alla appartenenza del Comune di Montagna Pistoiese all'Unione dei comuni montani appennino pistoiese in luogo degli estinti Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio e San Marcello Pistoiese.